



CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 19/04/2010

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ART. 3	PRESUPPOSTO DELLA TASSA
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI
ART. 5	LOCALI ED AREE NON TASSABILI
ART. 6	LOCALI ED AREE TASSABILI
ART. 7	COMPUTO DELLE SUPERFICI UTILI
ART. 8	LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA
ART. 9	LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
ART. 10	RIDUZIONI DI TARIFFA
ART. 11	AGEVOLAZIONI
ART. 12	CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI
ART. 13	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART. 14	DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
ART. 15	DECORRENZA DELLA TASSA
ART. 16	ACCERTAMENTO
ART. 17	MEZZI DI CONTROLLO
ART. 18	SANZIONI
ART. 19	LOTTA ALL'EVASIONE
ART. 20	MODALITA' DEI RIMBORSI
ART. 21	RATEIZZAZIONI
ART. 22	ENTRATA IN VIGORE
ART. 23	NORME DI RINVIO
ART. 24	RINVIO DINAMICO

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel comune di Bucchianico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad integrazione delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, di seguito indicato come "D.Lgs. n. 507/1993" dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;

b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità dei rifiuti e tassabili con la medesima tariffa;

c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 2
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 e in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa, quali le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, la frequenza della raccolta ed ogni altro elemento utile all'applicazione del tributo.

Art. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62 commi 1, come sostituito dall'art.3, comma 68, della Legge 28.12.1995, n.549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente regolamento e dal Regolamento del servizio di smaltimento rifiuti (art. 198 D.Lgs 152/2006).

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la

raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione e del fabbricato.

3. L'impiego di rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati, il trasporto, la distruzione, effettuati direttamente, non dà diritto in alcun caso ad esenzioni o a rimborsi della tassa.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tale fine utilizzata.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivati dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate in modo saltuario od occasionale e comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo.

Art.5

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n.507/1993)

1. Non sono soggetti al pagamento della tassa i locali e le aree che per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti

qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

b) locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dal Comune ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che l'esclusione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa specifica;

c) le unità immobiliari adibite ad uso civile abitazione chiuse, non ammobiliate, prive di suppellettili e di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (utenze gas, acqua e luce). Il contribuente, in caso di cancellazione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara che l'unità immobiliare è vuota e sono state disattivate le utenze, allegando idonea documentazione. Si precisa che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo in cui l'edificio sia effettivamente privo di mobili e suppellettili e di utenze. L'esclusione decorre dalla data dell'ultima utenza distaccata;

d) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, salvo l'utilizzo in via esclusiva da parte di uno dei condomini;

e) le unità immobiliari, non utilizzate, e per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento autorizzativo e comunque, non oltre l'inizio dell'utilizzo; purché tale circostanza sia comunicata all'Ufficio Tributi, allegando copia dell'inizio dei lavori, contestualmente alla presentazione della pratica presso l'Ufficio Tecnico;

f) balconi e terrazze scoperte, con esclusione di quelle verandate o chiuse sui tre lati;

g) le aree scoperte di pertinenza o accessorie ai locali tassabili di ogni genere, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;

h) soffitte, solai, stenditoi, legnaie, ripostigli e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

i) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività ginnico-sportiva

(competitiva e/o amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico (disimpegni, uffici, spogliatoi) e ai servizi, che vanno comunque considerate ai fini dell'applicazione della tassa;

l) aree scoperte adibite a verde;

m) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs n.507/1993;

n) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi su tre lati verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi (art. 62 comma 3 D.Lgs n. 507/1993) fatto salvo quanto disposto dagli artt.5 e 8 del presente regolamento.

2. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, taverne, magazzini, rimessa attrezzi agricoli ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale

d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 7

COMPUTO DELLE SUPERFICI UTILI

1. Per superficie imponibile dei locali si intende quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri (al netto dei muri) e per le aree, che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. I vani scala, all'interno delle singole unità immobiliari, sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

3. Nel calcolo della superficie imponibile il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto od in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori per mezzo metro quadrato.

4. Al fine di individuare le aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate, pertinenti dell'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali. Il proprietario dell'unità immobiliare è tenuto a fornire all'Ufficio Tributi, anche tramite l'eventuale utilizzatore, la planimetria dei locali tassabili e la planimetria catastale delle aree.

5. La superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto urbano non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale. (art. 70 del D.lgs. n. 507/1993 così come modificato dall'art. 1 comma 340 della Legge n. 311/2004).

ART. 8
LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA
(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al fine della tassazione delle superfici in misura ridotta si tenga in considerazione quanto già indicato negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzate per le attività sottoelencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) – qualora non sia possibile misurarla correttamente o comunque sussistano problemi per la sua determinazione a causa dell'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, si applica la riduzione della superficie nei termini sotto indicati ai fini dell'applicazione del tributo, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE
– lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
– laboratori fotografici, eliografie, parrucchieri, estetiste	25%
– autofficine meccaniche, autocarrozzerie, elettrauto, gommisti, distributori di carburante	30%
– gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	15%
– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
– falegnamerie, officine di carpenteria metallica	30%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia, secondo le tabelle pubblicate sul sito delle agenzie delle entrate cui fa riferimento la Camera di Commercio per la classificazione delle attività.

ART. 9 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o comunque se dotati di utenze (gas, acqua e luce).

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art.10 RIDUZIONI DI TARIFFA *(Art. 66 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tariffa unitaria si applica in misura ridotta nei seguenti casi:

a - abitazioni con unico occupante, escluse le pertinenze 30%;

b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune 20%;

c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno 20%.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, e comunque non viene applicata per superfici al di sotto dei 20 metri quadrati.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al

recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs n. 507/1993 e dal Regolamento comunale per l'applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

4. Le presenti riduzioni sono riferite solo ed esclusivamente alle abitazioni, con esclusione delle pertinenze, e non sono cumulabili fra di loro o con altre previste.

ART. 11 AGEVOLAZIONI

(Art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) riduzione tariffaria nella misura del 25% limitatamente alle abitazioni principali occupate da persone (soggetti passivi della tassa) assistite in modo permanente dal Comune o nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, in disagiate condizioni socio-economiche sulla base di apposita certificazione rilasciata dal Settore Servizi Sociali del Comune attestante le circostanze sopra indicate, da allegare alla richiesta di esenzione; o in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS sulla base di idonea documentazione da allegare alla richiesta di esenzione.

Per poter usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo, dovrà presentare al Comune la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.lgs n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs n. 130/2000), ai fini della determinazione del reddito ISEE (Indicatore socio economico equivalente) a condizione che il reddito non sia superiore ad Euro 7.500,00;

b) riduzione tariffaria nella misura del 35% limitatamente alle abitazioni principali occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, invalide al 100% o non vedenti o sordomuti, e grandi invalidi di guerra di cui all'art. 38 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 accertati sulla base di specifica normativa, a condizione che il reddito complessivo ai fini IRPEF del penultimo anno precedente dei componenti del nucleo familiare, al lordo delle imposte, non sia superiore ad euro 16.000,00 (sedecimila/00) se il nucleo familiare è formato al massimo da tre componenti, e, nel caso di ulteriori componenti, a condizione che il reddito complessivo del penultimo anno precedente dei componenti del nucleo familiare, al lordo delle imposte, non sia superiore ad euro 16.000,00 più euro 2.500,00 per ogni componente aggiuntivo rispetto a tre; nel caso di più invalidi, all'interno dello stesso nucleo familiare, i limiti di reddito sopra detti si raddoppiano; *tali limiti di reddito sono adeguati annualmente in base all'aumento del costo della vita come da indice ISTAT;*

2. Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio, pena l'inammissibilità della stessa domanda, ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 e del regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità.

3. Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro e con le riduzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. L'ufficio si riserva di sottoporre a verifica e controllo gli elementi e i dati contenuti nelle richieste di agevolazioni, nonché di richiedere documentazione integrativa, comprovante la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'agevolazione.

5. I contribuenti ai quali sono state riconosciute le predette agevolazioni, sono tenuti alla presentazione delle relative richieste per gli anni successivi.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Classe 1[^] - locali adibiti ad abitazioni private, garages, stanzini, pertinenze di abitazioni, rimesse agricole;

Classe 2[^] - locali adibiti a studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, medici, sanitari, assicurazioni, agenzie di viaggio, ricevitorie, uffici pubblici e privati, banche, farmacie, ambulatori e simili, saloni di bellezza, palestre;

Classe 3[^] - Stabilimenti ed opifici industriali, attività industriali con capannoni di produzione, attività industriali stagionali, per quei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in base a criteri dettati dallo Stato;

Classe 4[^] - Locali destinati a negozi, botteghe ad uso commerciale od artigianale, pubbliche rimesse, depositi di merci e simili, depositi bagagli, aree destinate a banchi di vendita all'aperto;

Classe 5[^] - locali adibiti ad alberghi, locande e pensioni, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura e di riposo, istituti religiosi, ospedali;

Classe 6[^] - locali adibiti a osterie, ristoranti, bar, caffè, trattorie, pasticcerie, rosticcerie, e simili, sale da ballo, locali destinati a circoli, sale da biliardo e simili, sale di convegno, teatri, cinematografi;

Classe 7[^] - locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, dei fiori, di pollame e macelleria, supermercati alimentari;

Classe 8[^]- locali degli enti pubblici, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, politica, sindacale, culturale, sportiva, enti di assistenza, stazioni, scuole pubbliche e private;

Classe 9[^]- aree di campeggio, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi;

Classe 10[^] - altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 13
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente o in modo ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.507/1993. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili per attitudine a produrre rifiuti, maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento della 1[^] rata, od unica rata, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)

4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata mediante versamento diretto presso la Tesoreria dell'Ente al momento dell'inizio dell'occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restano in oltre a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

Art. 14

DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, situati nel territorio comunale, nelle forme previste dall'art. 70 del citato Decreto, allegando la planimetria dei locali e delle aree fornita dal proprietario dell'immobile e corredata dai dati anagrafici di quest'ultimo.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti una variazione della tassa.

4. In caso di cessazione di utenza nel corso dell'anno, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata. L'abbuono consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza o, se ancora non versata, nello

sgravio della quota medesima effettuato con provvedimento di sgravio sottoscritto dal funzionario responsabile e trasmesso al Concessionario del servizio di riscossione.

5. Non sono ritenute valide, ai fini dell'applicazione della tassa, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse dal presente regolamento.

Art. 15
DECORRENZA DELLA TASSA
(Art. 64 D.Lgs n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 16
ACCERTAMENTO
(Artt. 71 e 72 del D.Lgs n. 507/93)

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra normativa in materia.

Articolo 17
MEZZI DI CONTROLLO
(Art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento e per la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 può richiedere l'esibizione di contratto di locazione, della denuncia dei redditi e di altri documenti utili in possesso del contribuente, applicando le sanzioni previste dal

Regolamento comunale per l'applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità e per quanto non previsto, dall'art. 76 del D.lgs stesso e dalla vigente legislazione.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 18 SANZIONI

(Art. 76 D.Lgs n. 507/93)

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità e per quanto non disciplinato le disposizioni di cui all'art. 76 del D.lgs n.507/93 e ai decreti legislativi: n. 471/97, n. 472/97, n. 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 14 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
- 2) Il comando di P.M. dovrà assicurare la verifica e gli accertamenti in loco, tenendo anche conto delle denunce presentate.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 20
MODALITÀ DEI RIMBORSI
(Art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. In alternativa il funzionario responsabile può disporre i rimborsi spettanti al contribuente delle somme erroneamente versate in eccedenza, nei termini previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

4. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00.

ART.21
RATEIZZAZIONI

1. Il funzionario responsabile o il concessionario della riscossione (ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/73) su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo.

2. Il numero delle rate mensili non può essere superiore a dieci.

3. Il funzionario responsabile o il concessionario della riscossione deve predisporre un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi; La misura degli interessi sulle somme iscritte a ruolo e sulle somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono è disciplinata come per legge. Si precisa che in caso di rateizzazione di somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono l'importo da rateizzare è quello complessivo accertato o liquidato comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate:

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- Il carico non può più essere rateizzato.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge.

Art. 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel testo così approvato, ovvero dal 1^o gennaio 2010, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in particolare il testo del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.27 del 29/06/1994

Art. 23
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, le altre disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

In sede di prima applicazione, per l'anno 2010, le comunicazioni per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 11, possono essere presentate entro il 31 luglio 2010.

ART. 24
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.